



Diario Quotidiano del 05/01/2022

a cura di Vincenzo D'Andò

INDICE

- 1) Cessioni di tablet, pc e laptop: il reverse charge prevale sempre
- 2) Interpelli di fisco del 30 dicembre 2021
- 3) In G.U. aggiornamenti e conferme: variazioni colturali e Iva sui legnami
- 4) Prassi di fisco del 31 dicembre 2021
- 5) Comunicazioni elettroniche, anche i commercialisti abilitati alla risoluzione delle controversie
- 6) TARI – Fabbisogni standard: aggiornate le linee guida
- 7) Governo: pubblicato il decreto Milleproroghe
- 8) Istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico con rilascio della procedura informatica per la presentazione delle domande
- 9) Udienza pubblica nel processo tributario: prorogate le disposizioni emergenziali
- 10) Importazioni effettuate da soggetti extraUE: chiarimenti ADM
- 11) Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
- 12) Trattamento IVA - Contratti relativi a strumenti finanziari derivati su commodities - Differenziali legati alla variazione del prezzo dell'energia elettrica
- 13) L'accesso ai tour virtuali beneficia dell'esenzione Iva
- 14) Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali
- 15) F24: istituiti dei codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante



Cessioni di tablet, pc e laptop: il reverse charge prevale sempre

Il sistema dell'inversione contabile ha la meglio sia sull'utilizzo di tali beni da parte di acquirenti soggetti passivi sia sul regime di non imponibilità e anche sullo split payment.

Nel caso di cessioni tablet, pc e laptop, effettuate nella fase distributiva, che precede il commercio al dettaglio, nei confronti di operatori Iva, il meccanismo del reverse charge (ex articolo 17, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1973) si applica anche quando l'acquirente utilizza il bene direttamente. Lo stesso vale se a comprare è un esportatore abituale e anche la Pa che acquista il bene nell'ambito della propria attività commerciale. Lo ha precisato **l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 894 del 31 dicembre 2021**.

Nel rispondere a una società che, tra l'altro, svolge l'attività di commercio all'ingrosso e distribuzione, in Italia e all'estero, di prodotti elettronici, tra cui tablet, pc e laptop, e che chiede quale sia il corretto trattamento Iva delle cessioni effettuate nei confronti di diverse tipologie di acquirenti, l'amministrazione chiarisce che, nelle ipotesi di vendite a clienti soggetti passivi utilizzatori finali dei beni, la soluzione è nella circolare n. 21/2016. In tale documento di prassi, infatti, ha specificato che *l'“obbligo del meccanismo dell'inversione contabile (...) trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, analogamente a quanto già precisato dalla scrivente con la circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010 e la Risoluzione n. 36/E del 31 marzo 2011. (...) per le cessioni dei beni in argomento che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, il destinatario della cessione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio 1 di 2 dello Stato, è obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente”*.

Riguardo alle vendite effettuate nei confronti di esportatori abituali a fronte di dichiarazione di intento, invece, richiama la circolare n. 14/2015, con la quale ha chiarito che il meccanismo dell'inversione contabile, considerata la sua natura antifrode, costituisce la regola prioritaria e, quindi, prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali. Infine, in relazione alle cessioni di tablet, pc e laptop a enti della Pubblica amministrazione (soggetti passivi Iva), ai quali si applica il regime della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, Dpr n. 633/1972), l'Agenzia torna sulla circolare n. 15/2015.

A quel tempo, in ordine al rapporto tra la disciplina dello split payment e del reverse charge, ha precisato che, qualora l'acquisto del bene venga effettuato dalla Pa in qualità di soggetto passivo d'imposta e l'operazione rientri in una delle casistiche riconducibili nell'ambito applicativo del reverse charge, non si applica la disciplina della scissione dei pagamenti. In tali casi, l'ente della Pubblica amministrazione deve comunicare al fornitore che l'acquisto viene effettuato nell'ambito della propria attività commerciale.



Interpelli di fisco del 30 dicembre 2021

Pubbligate dall'Agenzia delle entrate il **30 dicembre 2021**:

-Risposta all'interpello n. 891: Corrispettivi variabili- IFRS 15

-Risposta all'interpello n. 890: Inapplicabilità dell'agevolazione fiscale prevista, in favore degli acquirenti di immobili, dall'art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 (c.d. Sismabonus Acquisti), nel caso in cui l'immobile sia stato oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di un Fondo di Investimento Immobiliare

Sismabonus acquisti inapplicabile se a vendere è un fondo immobiliare.

È la stessa normativa di vigilanza a mettere il veto prevedendo che tali organismi, in sostanza, non possano svolgere direttamente l'attività di costruzione e ristrutturazione.

Gli acquirenti di immobili demoliti e riedificati da un fondo di investimento immobiliare non possono beneficiare della detrazione Irpef prevista dal Sismabonus acquisti. L'attività di costruzione e ristrutturazione, precisa infatti la Banca d'Italia interpellata al riguardo, è incompatibile con le caratteristiche di tale organismo

-Risposta all'interpello n. 889: Articolo 5, comma 6, Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017 - rilevanza riserva di rivalutazione ai fini ACE

-Risposta all'interpello n. 888: Articolo 5 del DM 3 agosto 2017 - rilevanza degli apporti derivanti dagli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, comma 6, del Codice civile ai fini ACE

-Risposta all'interpello n. 887: Principio di detassazione limitata - articolo 88, comma 4-ter, TUIR

-Risposta all'interpello n. 886: Articolo 11, comma 1, lett.c), legge 27 luglio 2000, n. 212. Assegnazione di azioni dalla stabile organizzazione alla casa madre e successiva assegnazione ai soci di quest'ultima

-Risposta all'interpello n. 885: Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione di due soggetti non residenti. Effetti sui consolidati italiani

-Risposta all'interpello n. 884: Trattamento IVA aggiustamenti TP

-Risposta all'interpello n. 883: Requisito della commercialità ai fini della participation exemption, ai sensi dell'articolo 87, comma 1 lettera d), e comma 2, del TUIR

-Risposta n. 882: Interpello ordinario - costo relativo alla chiusura anticipata di un punto vendita di una società estera controllata - inerenza - IRES e IRAP

Il costo sostenuto da una società titolare di un noto marchio, per la chiusura anticipata di un punto vendita nel nord America che fa capo a una sua controllata, non è deducibile ai fini Ires e Irap non essendo adeguatamente documentata l'inerenza del componente negativo di reddito.

Le somme versate per la recessione anticipata del contratto di locazione della controllata estera non possono essere qualificate come componente negativo di reddito.



In G.U. aggiornamenti e conferme: variazioni colturali e Iva sui legnami

Disponibili online la lista aggiornata dei Comuni con terreni che hanno modificato la tipologia di coltivazione e il testo che proroga le percentuali di compensazione Iva per la legna da ardere.

Importanti novità arrivano per gli operatori agricoli con la **Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29 dicembre 2021**.

Il **decreto 19 dicembre** del Mef conferma per il 2021 le percentuali di compensazione per la detrazione forfetizzata dell'Iva, applicate alla cessione di legname da ardere, escluso quello tropicale.

Il **comunicato**, a firma dell'Agenzia delle entrate, riporta, invece, l'elenco dei Comuni con gli aggiornamenti delle banche dati catastali relativi alle variazioni colturali sulle particelle agricole.

Variazioni colturali

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione, come ci informa il **comunicato** pubblicato ieri, l'**elenco** dei Comuni che hanno aggiornato le banche dati catastali, tenendo conto delle dichiarazioni presentate dagli operatori agricoli nel corso del 2021 agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli e messe a disposizione dall'Agea, l'agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Gli aggiornamenti si riferiscono alle variazioni di tipologia colturale avvenute sulle singole particelle relative ai terreni agricoli; le modifiche colturali determinano, tra l'altro, l'adeguamento del reddito agrario e di quello dominicale dei terreni.

Gli agricoltori che nel corso dell'anno cambiano tipo di coltivazione su un terreno devono comunicarlo (**articolo 30** del Tuir) al competente ufficio provinciale-Territorio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando l'apposito **Software DOCTE 2.0** oppure presentando la dichiarazione cartacea con l'apposito **modello**. Sono esentati dalla comunicazione i soggetti che hanno già dichiarato le modifiche a uno degli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli previsti dalla Pac, la Politica agricola comunitaria. Nell'elenco allegato al comunicato i Comuni sono riportati in ordine alfabetico, raggruppati per provincia; per ogni ente locale sono consultabili le singole particelle, o loro porzioni, messe a coltura diversa. Per ogni particella modificata sono indicati la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale e agrario e, dove presente, il simbolo di deduzione.

La lista è consultabile, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta del comunicato dell'Agenzia delle entrate:

- presso le competenti Direzioni provinciali e gli uffici provinciali-Territorio dell'Agenzia delle entrate
- nei Comuni interessati
- per mezzo del servizio di **consultazione online** sul sito dell'Agenzia. Nel caso in cui i soggetti interessati riscontrassero incongruenze tra il tipo di coltura comunicato e quello che risulta nella banca dati, potranno presentare ricorso alla Commissione tributaria



provinciale competente per il territorio, entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'elenco in Gazzetta. Gli utenti possono segnalare eventuali incongruenze tra le informazioni da loro dichiarate e quelle presenti nella banca dati del Catasto terreni, anche mediante una richiesta di rettifica ovvero presentando istanza di autotutela (che comunque non interrompe o sospende il termine per la presentazione del ricorso) utilizzando l'apposito **modulo**.

Iva forfetaria sul legname

Il **decreto 19 dicembre** del Mef conferma per il 2021 le stesse percentuali di compensazione del 2020, per la detrazione forfetizzata dell'Iva (prevista dal regime speciale disposto con l'**articolo 34** del Dpr n. 633/1972), applicate alla cessione di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale.

Il regime speciale permette che alle cessioni di alcuni prodotti agricoli e ittici indicati nella prima parte della **Tabella A** allegata a Dpr n. 633/72, effettuate dai produttori agricoli, si applichi una detrazione forfetizzata all'Iva dovuta, pari alle percentuali di compensazione stabilite con appositi decreti per le singole categorie di prodotti.

Nel caso specifico le percentuali confermate sono quelle già pubblicate con il **decreto del 5 febbraio 2021** del Mef, che portava al 6,4% la percentuale di detrazione relativa ai prodotti distinti nella tabella A con i numeri:

43, legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura
45, legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.



Prassi di fisco del 31 dicembre 2021

Publicati dall'Agenzia delle entrate il **31 dicembre 2021** i seguenti documenti di prassi:

- **Risposta all'interpello n. 897**: Art. 10 n. 11, del DPR n. 633 del 1972 - regime di esenzione per le cessioni di oro da investimento
- Cessione di crediti deteriorati - Base imponibile IVA - Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (**risoluzione n. 79**)
- Decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento Direttiva "DAC 6") - meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione (**risoluzione n. 78**)
- Super ammortamento di cui all'articolo 1, commi 91 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii. - Effetti prodotti dall'accettazione "tacita" delle opere appaltate (risoluzione n. 77)
- **Principio di diritto n. 17**: Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e ss.mm.ii. - Chiarimenti sulla nozione di soggetto "investitore"
- **Risposta all'interpello n. 896**: Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) e credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (articolo 1, commi 199 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) - Quesiti vari (anni 2021-2022)
- **Risposta all'interpello n. 895**: Iper ammortamento e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Individuazione del momento di effettuazione dell'investimento
- **Risposta all'interpello n. 894**: IVA - Regime di inversione contabile ex art. 17, comma 1, lett. c), DPR n.633/1972 - Tablet PC e laptop - Chiarimenti su alcune specifiche fattispecie
- **Risposta all'interpello n. 893**: Regime del riallineamento - Art. 15, comma 10, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185
- **Risposta all'interpello n. 892**: Disciplina antiabuso - cessione partecipazione e fusione transfrontaliera.



Comunicazioni elettroniche, anche i commercialisti abilitati alla risoluzione delle controversie

Lo stabilisce il nuovo regolamento AGCOM. Gli iscritti alla categoria accreditati assieme alle Associazioni di consumatori, agli Enti esponenziale e agli avvocati. La novità in vigore dal 1° aprile 2022.

Lo riferisce il Cndcec, con una nota stampa del 31 dicembre 2021.

Anche i dottori commercialisti e gli esperti contabili rientrano tra i soggetti abilitati alla risoluzione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni elettroniche. E' quanto stabilisce il nuovo regolamento in materia, modificato dall' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con delibera n. 390/21/CONS del 1° dicembre 2021, pubblicata sul sito www.agcom.it il 23 dicembre.

La delibera dell' Autorità, adottata all'esito di un' ampia consultazione, modifica il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche includendo, tra le altre cose, all' art. 1, lett. t) espressamente anche i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, quali soggetti accreditati ad avviare e gestire le procedure di risoluzione delle controversie in nome e per conto dei propri assistiti, oltre alle Associazioni di consumatori, agli Enti esponenziale ed agli Avvocati. Le modifiche regolamentari relative all' accreditamento, tra gli altri, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili entreranno in vigore il prossimo **1° aprile 2022**.

La novità è stata comunicata dai tre commissari straordinari del Consiglio nazionale dei commercialisti, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani, con un' informativa agli Ordini territoriali della categoria.



TARI – Fabbisogni standard: aggiornate le linee guida

TARI – Fabbisogni standard - Art. 1 comma 653 della legge n. 147 del 2013 – Anno 2022 – Aggiornate le linee guida.

Il Dipartimento delle Finanze il 31 dicembre 2021 ha pubblicato, come di consueto, l'aggiornamento delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 – Anno 2022" per supportare gli enti locali che nel 2022 si misureranno con l'applicazione dei fabbisogni standard alla TARI.



Governo: pubblicato il decreto Milleproroghe

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella **Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021**, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, con disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.



Istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico con rilascio della procedura informatica per la presentazione delle domande

Istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46", con il rilascio della procedura informatica per la presentazione delle domande.

Lo ha reso noto l'INPS con il messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021.

Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, a decorrere dal 1° marzo 2022 istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico.

Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, e viene determinata dall'INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Con il presente messaggio si comunica che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul sito internet dell'INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. La domanda per beneficiare dell'assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo.

Nel rinviare per tutti i necessari approfondimenti alla circolare dell'Istituto, di prossima pubblicazione, nella quale sarà illustrata nel dettaglio la misura in commento, si forniscono di seguito le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.

Requisiti per beneficiare dell'assegno

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.

230/2021, a prescindere dall'appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenni a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell'assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

- 1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
- 2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;



3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

4) svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

Misura e decorrenza dell'assegno

Come anticipato in premessa, l'importo dell'assegno unico e universale è determinato sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:

per le domande presentate **a partire dal 1° gennaio al 30 giugno**, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo;

per le domande presentate **dal 1° luglio in poi**, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

L'ISEE per la determinazione della condizione economica del nucleo

Con riferimento all'ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell'indicatore calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione.

Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia "componente attratta" o "componente aggiuntiva" differisce dall'ISEE ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014.

Per i figli maggiorenni, il riferimento è all'ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all'articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).

L'assegno unico e universale "in assenza di ISEE"

Tenuto conto che la prestazione ha natura "universalistica", in assenza di ISEE al momento della domanda, l'assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.

In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;



ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;

assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto dall'articolo 4 del decretollegislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

Compatibilità dell'assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza

L'assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'INPS corrisponde d'ufficio l'assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest'ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del richiamato decreto legislativo.

Riguardo all'integrazione dell'assegno unico sul Reddito di cittadinanza, si rinvia a un successivo messaggio di approfondimento.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- **portale web**, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- **Contact Center Integrato**, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- **Istituti di Patronato**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.



Modalità di erogazione dell'assegno

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo in commento, l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore, al fine del pagamento dell'assegno in misura ripartita.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento "in misura intera" o "ripartita" il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle tre diverse opzioni, come di seguito specificate, per l'imputazione del pagamento previste nella domanda.

Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi.

In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:

a) "In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente".

La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.

Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata.

In ipotesi di "affidamento condiviso", invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:

b) "Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota";

c) "Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno".

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al



100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.

Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n. 184/1983 l'assegno è erogato al tutore o all'affidatario nell'esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

Come previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo in commento, i figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.

L'assegno viene erogato dall'INPS attraverso le seguenti modalità:

a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice *International Bank Account Number* (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell'area SEPA (*Single Euro Payments Area*). Gli strumenti di riscossione dell'assegno sono i seguenti:

- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;

b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;

c) accredito sulla carta di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l'accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:

liquidazione dell'assegno nella misura del 100% dell'importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;

liquidazione dell'assegno nella misura del 50% dell'importo al genitore richiedente e il restante 50% all'altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati ad ognuno dei genitori;

liquidazione dell'assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari;

liquidazione dell'assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che presenta la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l'art. 6, comma 5, del decreto



legislativo n. 230/2021): lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.

La verifica in merito alla titolarità dell'IBAN in capo all'avente diritto al pagamento è effettuata dall'INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell'assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell'area SEPA (*Single Euro Payments Area*) il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall'Unione Europea (*Financial Identification SEPA*), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall'emittente lo strumento di riscossione.

Il pagamento dell'assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.

Misure abrogate e proroga dell'assegno temporaneo

In conseguenza dell'introduzione dall'assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

il premio alla nascita o per l'adozione del minore (comma 353 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232);

le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:

- sono abrogate le disposizioni sull'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento all'anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
- cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall'articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- sono modificate le "Detrazioni per carichi di famiglia" di cui all'articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L'assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del *bonus* asilo nido.

Infine, l'articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell'apportare modifiche al decreto legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori.



Nel dettaglio, è stabilito che l'assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022.

È altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021).



Udienza pubblica nel processo tributario: prorogate le disposizioni emergenziali

In considerazione del protrarsi dello stato emergenziale e della necessità di continuare a garantire le misure di contenimento dei contagi, l'art. 16, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 309 del 30-12-2021, ha ulteriormente prorogato il regime degli strumenti processuali a disposizione delle parti e del giudice tributario per semplificare e accelerare la definizione delle liti fiscali.

Fino a **marzo 2022**, è, infatti, ammessa la trattazione in pubblica udienza della controversia tributaria con collegamento da remoto ovvero con scambio di note scritte, secondo le modalità previste dall'art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

(Il portale della Giustizia Tributaria, nota del 31 dicembre 2021)



Importazioni effettuate da soggetti extraUE: chiarimenti ADM

Con la circolare n. 40 del 14 dicembre 2021, l'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (ADM) ha fornito alcuni chiarimenti operativi riguardo alla individuazione dell'importatore e del dichiarante per le importazioni effettuate da parte degli operatori economici non stabiliti nel territorio dell'Unione europea che si avvalgono, a vario titolo, di rappresentanti doganali o di rappresentanti fiscali ai fini IVA.

In particolare, l'Agenzia ha precisato che un soggetto non stabilito può assumere la posizione di importatore, e cioè quel soggetto che è in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale viene presentata la dichiarazione doganale.

La stessa Agenzia ha anche evidenziato che, ancorché non stabilito nel territorio unionale, l'importatore deve identificarsi, ai fini doganali, acquisendo un codice EORI a cui deve essere collegata la partita IVA rilasciatagli, a seguito di identificazione fiscale diretta, dallo Stato membro dell'Unione nel quale lo stesso effettua le operazioni doganali o la partita IVA del rappresentante fiscale nominato in tale Stato.

Il soggetto non stabilito nel territorio dell'Unione non può presentare una dichiarazione doganale in modo autonomo, dovendosi necessariamente avvalere di un rappresentante doganale stabilito nell'UE che, agendo con la modalità della "rappresentanza indiretta", assume la veste giuridica di dichiarante.

Infine, con riferimento al rappresentante fiscale ai fini IVA, l'Agenzia ha specificato che tale forma di rappresentanza ha soltanto lo scopo di permettere l'assolvimento dell'imposta in dogana, non attribuendo alcuna legittimazione a presentare la dichiarazione doganale per conto di un soggetto non stabilito. Al riguardo, l'Agenzia ha precisato che la partita IVA rilasciata al rappresentante fiscale deve, comunque, comparire nel campo 44 della dichiarazione doganale di importazione "esclusivamente ai fini dell'assolvimento degli adempimenti richiesti dal DPR 633/1972".

È utile ricordare, da ultimo, che il soggetto non stabilito nel territorio unionale non può assumere neanche la qualifica di esportatore e, come tale, essere indicato nella dichiarazione doganale e n. 112029 del 15 ottobre 2018.

(Assonime, nota del 3 gennaio 2022)



Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Con la presentazione al Senato lo scorso 3 dicembre è iniziato l'iter parlamentare del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (n. 2469), che contiene disposizioni volte a promuovere lo sviluppo della concorrenza, rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati e garantire la tutela dei consumatori.

Il disegno di legge tiene conto di gran parte delle proposte formulate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nella sua attività di competition advocacy. I trentadue articoli che compongono il testo toccano numerosi settori.

In alcuni casi vengono direttamente modificate o integrate norme vigenti, mentre per altri ambiti è conferita al Governo la delega a realizzare una più compiuta riforma della disciplina.

Sintetizziamo di seguito le principali previsioni.

Rimozione di barriere all'entrata nei mercati: i regimi concessori.

Il Governo è delegato a disciplinare, mediante decreto legislativo, la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo per la mappatura delle concessioni di beni pubblici, al fine di verificare la persistenza delle concessioni in favore del medesimo soggetto e la proficuità dell'utilizzo economico in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene nell'interesse pubblico.

Disposizioni specifiche riguardano le procedure per l'assegnazione delle concessioni di aree e banchine per l'espletamento delle operazioni portuali e delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, nonché per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Servizi pubblici locali e trasporti

È rimesso a un decreto legislativo il riordino della materia dei servizi pubblici locali, che individui le attività di interesse generale necessarie in rapporto alle esigenze delle comunità locali, definisca i criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, imponga agli enti locali l'obbligo di una motivazione qualificata e anticipata per il ricorso al modello in-house per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie.

Similmente, un decreto legislativo provvederà alla revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, per adeguare l'offerta di servizi alle forme di mobilità basate su piattaforme digitali, ridurre gli adempimenti amministrativi e razionalizzare i vincoli a carico degli esercenti, promuovere la concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, stimolando standard qualitativi più elevati.

Con una modifica del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016) vengono rafforzati i controlli in sede di costituzione di nuove società-in house da parte delle amministrazioni pubbliche.



Energia e sostenibilità ambientale

In tema di mobilità elettrica, viene specificato che enti locali e concessionari autostradali dovranno selezionare mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie gli operatori per l'installazione delle colonnine di ricarica sulle tratte di propria competenza.

Per i servizi di gestione dei rifiuti, è ridotta da cinque a due anni la durata minima degli accordi che le utenze non domestiche devono stipulare col gestore del servizio pubblico o l'operatore privato per il conferimento e l'avvio a recupero dei rifiuti. È affidato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di definire adeguati standard tecnici e qualitativi per l'attività di smaltimento e recupero.

Sanità e farmaci

L'accreditamento di nuove strutture sanitarie sarà concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, ai risultati dell'attività eventualmente già svolta e tenuto conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie. La selezione delle strutture private convenzionate sarà effettuata periodicamente mediante procedure trasparenti, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e delle esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento.

In tema di distribuzione dei farmaci, cambia la previsione sulle dotazioni minime di medicinali che devono essere detenute dai grossisti: in luogo del 90% delle specialità in commercio, sarà sufficiente un assortimento che risponda alle esigenze del territorio, valutate dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione sulla base degli indirizzi dell'AIFA.

Per accelerare l'ingresso sul mercato dei farmaci generici, alcune procedure potranno essere avviate anche prima della scadenza del brevetto del medicinale di riferimento. È inoltre introdotto un sistema per assicurare che i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale non abusino delle procedure in essere per evitare una disciplina dei prezzi applicati. Sono infine rafforzate le regole sulla selezione della dirigenza medica, per aumentarne il carattere oggettivo e orientato al merito.

Sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica

Per promuovere l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, sono resi più stringenti gli obblighi relativi all'utilizzo di infrastrutture fisiche già esistenti e il coordinamento tra operatori per la realizzazione degli interventi nella stessa area.

La tutela dei consumatori e degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche è rafforzata introducendo il divieto di attivare servizi in abbonamento non richiesti (inclusi servizi di erogazione di contenuti digitali attraverso SMS, MMS o tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione) offerti sia da terzi sia direttamente dagli operatori di accesso.



Nel settore postale, si prevede che il MISE, sentita l'AGCOM, riesamini periodicamente la portata degli obblighi di servizio universale e segnali al Parlamento le modifiche normative necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie. È inoltre esteso ai fornitori di servizi postali, compresi i servizi di consegna dei pacchi, l'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione gestito dall'AGCOM (che di conseguenza diventerà il registro degli operatori di comunicazione e postali).

Rimozione di oneri per le imprese

Le misure per la rimozione di oneri per le imprese includono le deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi in tre ambiti:

Vengono accorciati i termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa. Nel settore assicurativo, l'obbligo di aderire alla procedura di risarcimento diretto per la responsabilità civile auto viene esteso alle imprese con sede legale in altri Stati membri che operano sul territorio italiano.

Rafforzamento dei poteri di antitrust enforcement

La disciplina nazionale per il controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese viene allineata a quella europea per vari aspetti: test sostanziale di valutazione, trattamento delle imprese comuni, fatturato rilevante nel caso di operazioni che coinvolgono banche o istituti finanziari. L'AGCM avrà il potere di richiedere la notifica delle concentrazioni 'sottosoglia' se vi sono concreti rischi per la concorrenza e l'operazione non è stata perfezionata da più di sei mesi.

Per facilitare gli interventi dell'AGCM nei confronti delle piattaforme di intermediazione online, viene introdotta una presunzione relativa di dipendenza economica per le imprese che utilizzano i servizi di questi soggetti. Contestualmente, la lista esemplificativa di condotte che revisione dei regimi amministrativi relativi alle attività private, volta a eliminare autorizzazioni e adempimenti non indispensabili, semplificare e reingegnerizzare i procedimenti, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento;

semplificazione dei controlli sulle attività economiche, per rimuovere gli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici e garantire il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni;

semplificazione e riordino del sistema di vigilanza sulla conformità delle merci, adeguando la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/1020 e individuando le autorità competenti e l'Ufficio unico di collegamento.

possono integrare un abuso di dipendenza economica (ex art. 9 della legge n. 192/1998) è integrata con una serie di pratiche rilevanti nell'economia delle piattaforme.

Con riferimento ai procedimenti per l'accertamento di intese restrittive della concorrenza e abusi di posizione dominante, viene introdotta nella legge n. 287/1990 la disciplina della procedura di transazione, modellata sullo strumento del settlement a disposizione della Commissione europea. Vengono inoltre rafforzati i poteri istruttori dell'AGCM sia in materia antitrust che nel controllo delle concentrazioni.



Procedure per le nomine nelle Autorità indipendenti

Infine, per rafforzare la trasparenza e l'imparzialità nelle procedure di nomina dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti, è previsto che i soggetti competenti alle nomine si avvalgano di una Commissione tecnica per la selezione delle candidature. Tale Commissione, anche sulla base delle manifestazioni di disponibilità pervenute a seguito di avviso pubblico e previa eventuale audizione dei candidati, fornirà una lista di nominativi entro cui i soggetti competenti opereranno la loro scelta.



Trattamento IVA - Contratti relativi a strumenti finanziari derivati su commodities - Differenziali legati alla variazione del prezzo dell'energia elettrica

Sono stati chiesti chiarimenti in merito al trattamento IVA dei differenziali da liquidare in esecuzione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati legati alla variazione del prezzo dell'energia elettrica.

Dal canto suo l'**Agenzia delle entrate** pone fine ai dubbi con la **risoluzione n. 1/E del 3 gennaio 2022**.

Al riguardo, l'Agenzia tende a precisare quanto segue. Quando il contratto sottoscritto tra Acquirente e Venditore ha ad oggetto la compravendita di energia elettrica con regolazione e impegno al versamento dei Differenziali di prezzo, a copertura del rischio di oscillazione del prezzo dell'energia (circostanza desumibile sulla base di un'analisi dettagliata delle clausole del contratto, da condurre caso per caso, valorizzando singoli elementi desumibili dalle pattuizioni contrattuali), si è in presenza di un contratto di finanza derivata (*swap*), che, secondo quanto chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione (cfr., ex multis, Cass. n. 10598 del 19 maggio 2005), è quel contratto aleatorio con cui le parti si obbligano reciprocamente all'esecuzione, l'una nei confronti dell'altra, alla scadenza di un termine prestabilito, di una certa prestazione pecuniaria, il cui ammontare è determinato da un evento incerto. Effettuati i calcoli all'esito del periodo pattuito, uno dei contraenti si trova a debito nei confronti dell'altro ed è tenuto a pagare la differenza.

Di recente, peraltro, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 8770 del 12 maggio 2020) hanno fissato alcuni importanti principi attinenti all'inquadramento dei derivati finanziari, precisando che *"le obbligazioni pecuniarie nascenti dal derivato non sono mere obbligazioni omogenee di dare denaro fungibile, perché in relazione alla loro quantificazione, va data la giusta rilevanza ai parametri di calcolo delle stesse (...). Sicché l'importanza dei menzionati parametri di calcolo consegue alla circostanza che tramite essi si può realizzare la funzione di gestione del rischio finanziario, con la particolarità che il parametro scelto assume alla scadenza l'effetto di una molteplicità di variabili"*. Inoltre, *"è utile considerare gli swap come negozi a causa variabile, perché suscettibili di rispondere ora ad una finalità assicurativa ora di copertura di rischi sottostanti; così che la funzione che l'affare persegue va individuata esaminando il caso concreto e che, perciò, in mancanza di una adeguata caratterizzazione causale, detto affare sarà connotato da una irresolutezza di fondo che renderà nullo il relativo contratto perché non caratterizzato da un profilo causale chiaro e definito"*.

Pertanto, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, nello *swap* non si ravvisa un mero scambio di flussi finanziari, bensì un accordo sulla misura del rischio basato su variabili previsionali previamente individuate.

Posto quanto sopra, sul piano fiscale le operazioni di finanza derivata trovano la loro disciplina di riferimento, ai fini IVA, nell'art. 10 n. 4) del DPR n. 633 del 1972, che ricomprende *"le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la*



custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate”.

Tale disposizione annovera, quindi, tra le operazioni esenti dall'IVA le operazioni relative a strumenti finanziari, menzionandone talune tipologie contrattuali a titolo meramente esemplificativo.

Le operazioni relative agli strumenti finanziari sono state inserite nel testo dell'art. 10, n. 4), del DPR n. 633 del 1972 dall'art. 3, comma 122, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (finanziaria 1996), la cui relazione chiarisce che fra gli strumenti finanziari - individuati dalla Direttiva (Eurosif) n. 93/22/CE, sostituita poi dalla Direttiva (MIFID) 2004/39/CE e dal 3 gennaio 2018 dalla Direttiva 2014/65/EU (MIFID II) - devono intendersi compresi quelli preordinati alla copertura dei rischi di variazione riguardanti tassi di interesse, tassi di cambio, indici di Borsa o prezzi di mercato dei beni.

Si evidenzia, peraltro, che l'art. 10 n. 4) del DPR n. 633 del 1972, nella formulazione attualmente vigente, è finalizzato al riconoscimento del regime di esenzione previsto dall'art. 135, paragrafo 1, lettere da b) a f), della Direttiva CE/2006/112, ricomprendendovi i nuovi e variegati strumenti di investimento nel settore dei valori mobiliari, in particolare i c.d. contratti derivati (*futures, options, swaps*).

La relativa base imponibile deve essere individuata nell'importo dello stesso differenziale monetario, anche alla luce dell'art. 4 della legge 8 maggio 1998, n. 146, così come modificato dall'art. 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133. L'anzidetta disposizione stabilisce che *“agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti”*.

Alla luce di quanto sopra, devono intendersi, quindi, superati, con specifico riferimento alla determinazione della base imponibile dei contratti relativi a strumenti finanziari che danno luogo a differenziali monetari, i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 77 del 1998, citata dall'Istante, anteriori rispetto alla disposizione normativa sopra richiamata di cui all'art. 4 della legge n. 133 del 1999.



L'accesso ai tour virtuali beneficia dell'esenzione Iva

La prestazione digitale venduta dall'istante è del tutto simile alle visite in presenza, essendo lo strumento elettronico soltanto un mezzo per fruire del servizio.

I tour virtuali a carattere turistico-museale commercializzati da una *start-up* tramite piattaforma digitale possono fruire dell'esenzione Iva al pari di "musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e *zoologici e simili*" esentati dall'articolo 10 del Decreto Iva in quanto servizi di rilevante utilità sociale e culturale.

Il chiarimento è arrivato **dall'Agenzia delle entrate**, con la **risposta n. 1 del 3 gennaio 2022**.

La società istante precisa che l'attività svolta consiste nell'ideazione e costruzione di tour virtuali,

da fruire in modalità on line e nella vendita dei biglietti di accesso attraverso una piattaforma di e-commerce. La prestazione include fra l'altro anche il servizio di guida turistica con la quale si può interagire come avviene per i tour in presenza.

L'Agenzia ricorda le nuove misure sulla territorialità Iva per i servizi di telecomunicazione, di teleradio diffusione e per quelli prestati per via elettronica (direttiva del Consiglio n. 2008/8/CE) recepite dall'articolo 7-sexies del Decreto Iva. Rileva inoltre che per individuare, ai fini Iva, i servizi elettronici occorre fare riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento Ue n. 282/2011 *dove viene precisato che "i servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla Direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione"*.

Nel caso in esame l'Agenzia ritiene che i tour virtuali nei musei, con possibilità di interazione con la guida turistica abilitata, possono essere assimilati a delle vere e proprie visite guidate, non ravvisando delle reali differenze rispetto ai tour in presenza. In sintesi, nel caso descritto dall'istante lo strumento elettronico è soltanto un mezzo per accedere a una realtà virtuale, di conseguenza non si tratta di un servizio prestato tramite mezzi elettronici, rilevante quindi ai fini Iva.

Secondo l'Agenzia il trattamento tributario da applicare ai biglietti per il tour virtuale deve essere lo stesso di quello riservato ai tour in presenza. Tale principio è in linea anche con la precedente prassi (risoluzione n. 30/2007 e risoluzione n. 30/1998) in cui veniva chiarito, ai fini dell'esenzione Iva, che il beneficio fiscale può riguardare sia la visita sia le prestazioni accessorie come la fornitura di audioguide o i servizi dell'accompagnatore.

In conclusione sia la vendita dei biglietti virtuali sia i relativi servizi on line di guida, limitatamente ai luoghi indicati dall'articolo 10 del decreto Iva, quindi "*musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili*", non rilevano ai fini Iva.



Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022): Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali.

Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi. Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti

L'**INPS**, con la **circolare n. 1 del 3 gennaio 2022**, ha fornito le prime indicazioni amministrative inerenti alle nuove misure disciplinate dall'articolo 1, commi 239 e 134, della legge di Bilancio 2022 in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpl

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

L'**INPS**, con la **circolare n. 2 del 4 gennaio 2022**, ha fornito istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in materia di indennità di disoccupazione NASpl. Il comma 221 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha infatti introdotto – attraverso modificazioni e integrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – novità di rilievo, prevedendo l'ampliamento della platea dei destinatari della prestazione di disoccupazione NASpl, la riduzione dei requisiti di accesso alla stessa, nonché la diversificazione, in base all'età anagrafica dell'assicurato, della decorrenza del meccanismo di riduzione della NASpl (c.d. décalage).

Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

L'**INPS**, con la **circolare n. 3 del 4 gennaio 2022**, ha fornito istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL. Il comma 223 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha infatti introdotto – attraverso l'integrazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – novità di rilievo in ordine alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL, prevedendo una diversa decorrenza di applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. décalage), l'ampliamento della durata massima della prestazione, una diversa modalità di calcolo della durata stessa e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione. La medesima disposizione prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio destinatari della DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpl.



F24: istituiti dei codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante

Istituiti dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

Lo ha fatto l’**Agenzia delle entrate**, con la **risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2022**.

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo:

- “8137” denominato “**Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021**”;
- “8138” denominato “**Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021**”;
- “8139” denominato “**Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021**”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, indicando:

- nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”, sono indicati:
- nel campo “*tipo*”, la lettera “R”;
- nel campo “*elementi identificativi*”, nessun valore;
- nel campo “*codice*”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8137, 8138 oppure 8139);
- nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
- nel campo “*importi a debito versati*”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

31 Dicembre 2021

Vincenzo D’Andò